



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 8/2009

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL D.LGS. 4 APRILE 2006, n. 216 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 5 marzo 2009

VISTI

- il D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 4 relativo all'obbligo di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l'art. 5 che riguarda modalità e tempi di presentazione della domanda di autorizzazione e l'art. 6 che stabilisce modalità e tempi del rilascio e contenuto dell'autorizzazione;
- la Legge n. 129/2008 recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini ed in particolare l'art. 4 comma 9-sexies che stabilisce che questo Comitato, fino alla costituzione nella forma prevista dal D.Lgs. n. 51/2008, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 216/2006;
- le domande di autorizzazione presentate dai gestori degli impianti e le ulteriori informazioni fornite al Comitato nazionale di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE;

- la Decisione della Commissione C(2004)130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la Deliberazione del Comitato n. 001/2008 del 23 gennaio 2008 recante ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 5 recante disposizioni di monitoraggio transitorie;
- il DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 emanato ai sensi del D.L. del 12 novembre 2004 n. 273 convertito, con modificazioni, nella legge n. 316/2004 recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2004)130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/023/2006 emanato ai sensi del D.L. del 12 novembre 2004 n. 273. convertito, con modificazioni, nella legge n. 316/2004 recante disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previsto dall'art. 14 par. 3 della Direttiva 2003/87/CE;
- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del D.L. del 12 novembre 2004 n. 273. convertito, con modificazioni, nella legge n. 316/2004 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni previsto dall'art. 14 par. 3 della Direttiva 2003/87/CE;
- le domande di autorizzazione inviate dai gestori in data 13/03/2008, 30/04/2008, 07/08/2008, 16/01/2009, 21/01/2009 e 06/02/2009 rispettivamente per gli impianti elencati all'art. 1 della presente Deliberazione, univocamente individuati dai numeri di autorizzazione 1557, 1563, 1575, 1584, 1585, 1588;
- le informazioni integrative inviate dai gestori degli impianti elencati all'art. 1 della presente Deliberazione, univocamente individuati dai numeri di autorizzazione 1557, 1563, 1575, 1584, 1585 e 1588, rispettivamente in data 28/01/2009, 23/01/2009, 27/02/2009, 10/02/2009, 14/02/2009 e 16/02/2009 attestanti la capacità degli impianti di monitorare le emissioni di gas a effetto serra;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del D.L. 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, nella Legge n. 316/2004;
- che le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 4 e 7 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni sono contenute nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo www.ages.sinanet.apat.it;
- che non sono state emanate le disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE, con particolare riferimento ai contenuti del "Piano di monitoraggio" di cui alla sezione 4.3 della medesima Decisione, nonché alle modalità e tempistica della sua trasmissione da parte dei gestori degli impianti al Comitato;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Art. 1

(Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

1. Per gli impianti di cui alla seguente tabella, è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni. La legenda relativa al codice delle fonti è riportata in allegato 1 come parte integrante sostanziale alla presente Deliberazione.

N. Aut.	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Fonti di emissione
1557	FRANZESE S.p.A.	FRANZESE SpA	VIA TRAVERSA CORSO NUOVO, 33 - 80036 (NA)	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (10), F5 (10)
1563	Agricola Tre Valli Società Cooperativa	IMPIANTO DI PRODUZIONE CARNI E LAVORAZIONI SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE	VIA VENETO, 73 - 36020 (VI)	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (11), F5 (10)
1575	elyo Italia srl	Centrale di Cussanio	Strada Provinciale n°428, in adiacenza allo stabilimento Michelin, -- - 12045 Cussanio (CN)	F1 (10), F2 (10), F3 (1), F4 (1)
1584	Cartiera di Cagliari s.r.l.	Cartiera di Cagliari s.r.l.	Strada Santadi Stradario 06877, - - 09032 Macchiareddu (CA)	F1 (75), F2 (219), F3 (227)
1585	Riso Ticino Soc. Coop.	Centrale termoelettrica	Via Grua, 19 - 27034 (PV)	F1 (1), F2 (8), F3 (1), F4 (10)
1588	Società elettrica altoatesina - SEL SpA	Centrale di Teleriscaldamento Bolzano Sud	via Lungo Isarco, 39 - 39100 (BZ)	F1 (1), F2 (10), F3 (1)

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra".

Art. 2
(Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)

1. Il gestore di ciascun impianto di cui all'art. 1 richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653, e presentata dai gestori degli impianti di cui all'art. 1 al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Art. 3
(Disposizioni di monitoraggio)

1. Fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE, si procede con quanto indicato nel successivo comma 5;
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 stabiliscono, tra l'altro, i contenuti del "Piano di monitoraggio" che i gestori degli impianti di cui all'art. 1 trasmettono al Comitato, nonché le modalità e la tempistica della trasmissione;
3. A seguito del ricevimento del "Piano di monitoraggio" di cui al precedente comma, il Comitato avvia l'istruttoria di verifica della sua completezza e correttezza, nonché della rispondenza dei suoi contenuti rispetto alle disposizioni di cui alla Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE. A conclusione dell'istruttoria il Comitato approva il "Piano di monitoraggio" senza richieste di modifiche qualora lo ritenga compatibile con le disposizioni di cui alla Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE o con richiesta di modifiche, qualora non lo ritenga compatibile con la Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE.
4. Scaduti 30 (trenta) giorni dall'approvazione del "Piano di monitoraggio", i gestori degli impianti di cui all'art. 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo le disposizioni di cui al "Piano di monitoraggio" come approvato dal Comitato;
5. A decorrere dalla data di notifica della presente Deliberazione, nella more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo le disposizioni di cui al DEC/RAS/854/2005, tenendo conto che:

- a) Le determinazioni analitiche del fattore di emissione, potere calorifico netto, del fattore di ossidazione, del tenore di carbonio, della frazione di biomassa o dei dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali conformi alle disposizioni di cui al punto 10 dell'Allegato I alla Decisione della Commissione 2004/156/CE, possono essere effettuate anche da laboratori che rispondono a requisiti equivalenti a quelli fissati nella norma EN ISO 17025:2005.
- b) L'equivalenza di tali requisiti può essere dimostrata in via preliminare in base ai criteri di cui all'Allegato 6 alla Deliberazione n. 001/2008. A tal fine i gestori di impianto interessati inviano le informazioni di cui all'Allegato 6 all'indirizzo di posta elettronica ras.autorizzazione-et@minambiente.it entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente Deliberazione dalla data di avvio se successiva.

Art. 4

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'art. 3 dalla data di avvio dell'impianto.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, redatte su carta semplice, secondo lo schema nell'allegato 2 alla presente Deliberazione, vanno inviate al "*Comitato nazionale di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo*" – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente Deliberazione, o dalla data di avvio dell'impianto, se successiva. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante
3. Fino al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 il Comitato provvede affinché il gestore del relativo impianto non possa trasferire quote di emissioni di CO₂.
4. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 inviano i certificati di taratura dei dispositivi per il monitoraggio delle emissioni di CO₂ installati in impianto, laddove non precedentemente inviati, all'indirizzo di posta elettronica ras.autorizzazione-et@minambiente.it entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente Deliberazione, o dalla data di avvio dell'impianto, se successiva

Art. 5

(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 comunicano al

Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'art. 3.

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma 1 devono essere sottoscritte dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.

3. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al precedente comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".

4. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente comma 1 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 (Pubblicità dei dati)

Le comunicazioni delle emissioni di cui all'art. 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005.

Art. 7 (Restituzione delle quote di emissioni di gas serra)

1. A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

2. Nel caso in cui il gestore non restituisca le quote di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Corrado Clini
IL PRESIDENTE

Legenda codici attività e fonti

Codice della fonte	Descrizione "fonte"	Descrizione "attività"
1	caldaia	1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
2	bruciatore	
3	turbina	
4	riscaldatore	
5	fornace	
6	inceneritore	
7	stufa	
8	forno	
9	essiccatoio	
10	motore	
11	torcia	
12	torre di lavaggio	
13	altro apparecchio o macchina	
14	caldaia	1.2 - Raffinerie di petrolio
15	riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	motore a combustione interna / turbina	
17	ossidatore catalitico e termico	
18	forno per la calcinazione di coke	
19	pompa antincendio	
20	generatore di emergenza/di riserva	
21	torcia	
22	inceneritore	
23	cracker	
24	impianto per la produzione di idrogeno	
25	rigenerazione di catalizzatori	
26	apparecchiatura per il coking	
102	Bruciatore	1.3 - Cokerie
103	Turbina	
104	Riscaldatore	
105	Fornace	
107	Stufa	
108	Forno	
109	Essiccatoio	
110	Motore	
112	Torre di lavaggio	
113	Altro apparecchio o macchina	
27	materia prima	
28	combustibile convenzionale	
29	gas di processo	
30	altro combustibile	
31	lavaggio degli effluenti gassosi	
114	Caldaia	
115	Bruciatore	
116	Turbina	
117	Riscaldatore	
118	Fornace	

Codice della fonte	Descrizione "fonte"	Descrizione "attività"	
119	Inceneritore		
120	Stufa		
121	Forno		
122	Essiccatoio		
123	Motore		
124	Torcia		
125	Torre di lavaggio		
126	Altro apparecchio o macchina		
32	materia prima		2.1 - Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
33	combustibile convenzionale		
34	gas di processo		
35	residui di processo usati come materiale in entrata		
36	altro combustibile		
37	lavaggio degli effluenti gassosi		
127	Caldaia		
128	Bruciatore		
129	Turbina		
130	Riscaldatore		
131	Fornace		
132	Inceneritore		
133	Stufa		
134	Forno		
135	Essiccatoio		
136	Motore		
137	Torcia		
138	Torre di lavaggio		
139	Altro apparecchio o macchina		
38	materia prima	2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	
39	combustibile convenzionale		
40	agente riducente		
41	gas di processo		
42	consumo degli elettrodi in grafite		
43	altro combustibile		
44	lavaggio degli effluenti gassosi		
140	Caldaia		
141	Bruciatore		
142	Turbina		
143	Riscaldatore		
144	Fornace		
145	Inceneritore		
146	Stufa		
147	Forno		
148	Essiccatoio		
149	Motore		
150	Torcia		
151	Torre di lavaggio		
152	Altro apparecchio o macchina		

Codice della fonte	Descrizione "fonte"	Descrizione "attività"	
45	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	3.1a - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva >500 t/g	
46	combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
47	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
48	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
49	combustibile non usato per i forni		
50	lavaggio degli effluenti gassosi		
51	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime		
52	Altro combustibile		
166	Caldaia		
167	Brucciato		
168	Turbina		
169	Riscaldatore		
170	Fornace		
171	Inceneritore		
172	Stufa		
173	Forno		
174	Essiccatoio		
175	Motore		
176	Torcia		
177	Torre di lavaggio		
178	Altro apparecchio o macchina		
153	Caldaia		3.1b - Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi con capacità produttiva > 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una con capacità produttiva > 50 t/g
154	Brucciato		
155	Turbina		
156	Riscaldatore		
157	Fornace		
158	Inceneritore		
159	Stufa		
160	Forno		
161	Essiccatoio		
162	Motore		
163	Torcia		
164	Torre di lavaggio		
165	Altro apparecchio o macchina		
231	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima		
232	combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
233	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
234	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
235	combustibile non usato per i forni		
236	lavaggio degli effluenti gassosi		
237	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime		
238	Altro combustibile		
53	fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime	3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con	
54	combustibile fossile convenzionale usato per i forni		

Codice della fonte	Descrizione "fonte"	Descrizione "attività"	
55	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	
56	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
57	altro combustibile		
58	additivo contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)		
59	lavaggio degli effluenti gassosi		
179	Caldaia		
180	Brucciato		
181	Turbina		
182	Riscaldatore		
183	Fornace		
184	Inceneritore		
185	Stufa		
186	Forno		
187	Essiccatoio		
188	Motore		
189	Torcia		
190	Torre di lavaggio		
191	Altro apparecchio o macchina		
60	calcinazione del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime		3.3 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione >75 t al giorno e con una capacità di forno >4 m ³ e con una densità di colata per forno >300 kg/m ³
61	calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici		
62	combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
63	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
64	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
65	altro combustibile		
66	materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima		
67	additivo utilizzato per conferire porosità		
68	lavaggio degli effluenti gassosi		
192	Caldaia		
193	Brucciato		
194	Turbina		
195	Riscaldatore		
196	Fornace		
197	Inceneritore		
198	Stufa		
199	Forno		
200	Essiccatoio		
201	Motore		
202	Torcia		
203	Torre di lavaggio		
204	Altro apparecchio o macchina		
69	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	
70	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti		
71	inceneritore		

Codice della fonte	Descrizione "fonte"	Descrizione "attività"	
72	forno per calce e calcinatori		
73	lavaggio degli effluenti gassosi		
74	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili		
205	Caldaia		
206	Brucciato		
207	Turbina		
208	Riscaldatore		
209	Fornace		
211	Stufa		
212	Forno		
213	Essiccatoio		
214	Motore		
215	Torcia		
216	Torre di lavaggio		
217	Altro apparecchio o macchina		
75	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia		4.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
76	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti		
77	inceneritore		
78	forno per calce e calcinatori		
79	lavaggio degli effluenti gassosi		
80	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili		
218	Caldaia		
219	Brucciato		
220	Turbina		
221	Riscaldatore		
222	Fornace		
224	Stufa		
225	Forno		
226	Essiccatoio		
227	Motore		
228	Torcia		
229	Torre di lavaggio		
230	Altro apparecchio o macchina		

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

Il sottoscritto in qualità di gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con autorizzazione n., dichiara che a partire daleffettua il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi a quanto disposto dall'art. 3 della Deliberazione di autorizzazione.

In fede.

Firma

Nota

Qualora il gestore dell'impianto sia una persona giuridica, la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.

La firma del gestore, in relazione alle dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante.

L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva.

La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [art. 76 del D.P.R. n. 445/2000]